

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2109 del 02/05/2018
Oggetto	D.P.R. 59 2013 - DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI E LAVAGGIO RIPA DI TANI ENRICO NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2201 del 02/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno due MAGGIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 10131/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta “Distributore Carburanti e Lavaggio Ripa di Tani Enrico” con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore, località Ripapersico, Strada Provinciale 68 Consandolo-Adria n. 93/a - Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di distributore carburanti per autotrazione e lavaggio auto meccanizzato.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 12.03.2018, trasmessa dal S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 21.03.2018 con il n. 3449, presentata al S.U.A.P. prot. n. 5905 in data 12.03.2018, dalla ditta “Distributore Carburanti e Lavaggio Ripa di Tani Enrico”, nella persona di Enrico Tani in qualità di Titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore, località Ripapersico, Strada Provinciale 68 Consandolo-Adria n. 93/a, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di distributore carburanti e lavaggio auto meccanizzato;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta “Distributore Carburanti e Lavaggio Ripa di Tani Enrico” per ottenere i titoli abilitativi per gli scarichi sia delle acque di prima pioggia in un fosso di scolo che confluisce nel condotto Casino sia delle acque reflue domestiche sul suolo tramite impianto di subirrigazione;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che la Delibera Regionale sopraccitata n. 286 del 14.02.2005 al punto 8.1.1 comma III lettera A paragrafo c, nell’ambito della disciplina delle forme di controllo dello scarico di acque di prima pioggia dispone: “in sede di rilascio dell’autorizzazione , l’autorità competente, se del caso, individua nell’ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, alcuni parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai relativi scarichi”;
- Vista la visura ordinaria della ditta “Distributore Carburanti e Lavaggio Ripa di Tani Enrico”, effettuata da ArpaE in data 02.05.2018 presso la Camera di Commercio di Ferrara;
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'inquinamento acustico del titolare della Ditta “Distributore Carburanti e Lavaggio Ripa di Tani Enrico”, allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica:
 - l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre valori di emissione superiori ai limiti stabiliti dalle norme vigenti;
 - non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi;
 - l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;
 - l'esercizio dell'attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna;
- Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ArpaE riguardante lo scarico delle acque di prima pioggia (assunta al P.G. di ArpaE n. 4061 del 05.04.2018);
- Visto il Nulla Osta idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 5363 del 09.04.2018 (assunto al P.G. di ArpaE n. 4257 del 10.04.2018);
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 18.04.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 4686 del 18.04.2018), contenete le seguenti note:

- Parere favorevole per il rilascio del titolo abilitativo per lo scarico delle acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione, espresso dal Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni con nota datata 17.04.2018;
- la presa d'atto della sopra citata dichiarazione del Titolare della ditta "Distributore Carburanti e Lavaggio Ripa di Tani Enrico" relativamente alla matrice rumore, espressa dal Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni con nota datata 17.04.2018;
- la certificazione della società HERA S.p.A., espressa con nota prot. n. 36333 del 11.04.2018, nella quale si comunica, che il suddetto impianto è inserito in zona non dotata di servizio di pubblica fognatura;
- *Preso atto che lo scarico delle acque di seconda pioggia, contrassegnato con la lettera "S2" nella planimetria unita al presente atto, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte III;*
- Preso atto che l'impianto di depurazione per le acque reflue, derivanti dall'autolavaggio, è a ciclo chiuso;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in

attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta “Distributore Carburanti e Lavaggio Ripa di Tani Enrico”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore, località Ripapersico, Strada Provinciale 68 Consandolo-Adria n. 93/a, codice fiscale TNANRC64P14D548S e P.IVA 02009680386 per l’esercizio dell’attività di distributore carburanti per autotrazione e lavaggio auto meccanizzato.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	ARPAE

	(articoli 124 e 125)	
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACQUE SUPERFICIALI

1. Lo scarico autorizzato nel fosso, che confluisce nel condotto Casino, è quello contrassegnato con la lettera "S1" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
3. Il volume utile della vasca di prima pioggia deve avere la capacità di almeno 9,15 mc ed il volume del pozzetto separatore oli non deve essere inferiore a mc 1,00.
4. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici.*
5. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 4 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con il numero "1", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.

6. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive.
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
8. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso in condizioni tali da evitare impaludamenti e ristagni delle acque di prima pioggia, permettendo un corretto deflusso delle acque nel condotto consorziale.
9. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
10. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
11. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

12. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
13. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.
14. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
15. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
16. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
17. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SUL SUOLO

1. Lo scarico autorizzato sul suolo di acque reflue domestiche è quello contrassegnato con la lettera "S", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
2. Devono essere rispettate le disposizioni contenute nel capitolo 4, paragrafo 4.7 della Delibera di Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053.

3. Il Titolare della ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003.
4. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato A - RF.
5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso.
6. Per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa Imhoff e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06 parte quarta. Il formulario di trasporto rifiuti di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni.
7. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 A.E. che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale non sono fissati valori limite di emissione. Vige comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
8. Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
9. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
11. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

12. A norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 gli uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 137 comma 8 del D.Lgs. 152/06.
13. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive, in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
14. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa.
15. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione si provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste dal Titolo V della parte terza del D.Lgs. 152/06.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.



firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.